



Oggetto: **DDAC Determina di affidamento diretto del servizio di manutenzione ordinaria, programmata ed extra canone impianti sedi camerali a TecnoServiceCamere, società in house providing per il triennio 01.07.2024 - 30.06.2027. CIG B22CF8DCFD**

ABSTRACT

Con la presente determinazione il Dirigente dell'Area Contabile e Finanziaria affida il servizio di manutenzione ordinaria, programmata ed extra canone impianti sedi camerali per il triennio 1.7.2024-30.6.2027.

LA DIRIGENTE**PREMESSO CHE**

- Con determinazione del Dirigente dell'Area Contabile e Finanziaria n. 226 del 29/06/2018 è stato affidato alla società in house TecnoServiceCamere Scpa, per il periodo 01.07.2018 - 30.06.2021, il servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti della sede camerale e del Centro Conferenze, aventi ad oggetto:
 - Manutenzione gruppo elettrogeno;
 - Manutenzione Ups;
 - Manutenzione impianto elettrico;
 - Manutenzione impianto rilevazione fumi;
 - Manutenzione sistema di supervisione;
 - Manutenzione impianti speciali;
 - Manutenzione antincendio;
 - Manutenzione termoidraulica;
 - Manutenzione porte automatiche;
 - Manutenzione impianti Elevatori;
- con determinazione del Dirigente dell'Area Contabile e Finanziaria n. 275 del 30/06/2021 è stato deciso di approvare l'offerta tecnico-economica n. 71011_GS_121419 del 28/06/2021 di TecnoServiceCamere S.c.p.A. e, conseguentemente di affidare alla citata società per il periodo 01/07/2021 - 30/06/2024 il servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti delle sedi camerali di Piazza Insurrezione e Centro Conferenze, per un importo complessivo stimato nel triennio considerato di € 143.537,19 IVA esente suddiviso in € 125.166,39 IVA esente per la sede di Piazza Insurrezione ed € 18.370,80 IVA esente per il Centro conferenze di Piazza Zanellato;
- il servizio di manutenzione ordinaria extra canone degli impianti delle sedi camerali è anch'esso in scadenza al 30.06.2024;
- i citati servizi sono entrambi in scadenza e, pertanto, è necessario procedere ad un nuovo affidamento dei medesimi, essendo fondamentale continuare ad usufruire degli stessi per la stazione appaltante;



RITENUTO CHE

- l'art. 9, comma 3, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 statuisce che *“Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 1, comma 7, all'articolo 4, comma 3-quater e all'articolo 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...”*;
- l'art. 9, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prevede che, per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione non rilasci il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dalla medesima disposizione, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore;
- il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 luglio 2018](#), di attuazione dell'art. 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, individua, a decorrere dall'anno 2018, le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni e gli enti del Servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.a. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure e, nel medesimo è previsto il servizio Facility management immobili per la soglia di rilevanza comunitaria per i contratti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse dalle autorità governative centrali;
- nella [Tabella obblighi-facoltà per gli acquisti di beni e servizi](#) aggiornata al 2024, oggi disponibile sul portale www.acquistinretepa.it, per le “Altre amministrazioni”, fra le quali rientrano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, per i servizi di “Facility management immobili” e “Manutenzione immobili e impianti” per importi inferiori alle soglie di cui alla riga superiore (€



- 221.000,00) è previsto *“Obbligo di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento, se applicabile) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, ove applicabile, ovvero ricorso alle convenzioni Consip. In assenza facoltà di ricorso agli AQ Consip e allo SDAPA (con obbligo di rispetto del benchmark di convenzioni e AQ Consip)”*;
- con la delibera dell’Autorità nazionale anticorruzione del 23 luglio 2015, n. 58, come successivamente aggiornata dalla delibera del 10 febbraio 2016, n. 125, dalla delibera del 20 luglio 2016, n. 784, dalla delibera del 17 gennaio 2018, n. 31, dalla delibera del 4 settembre 2019, n. 781 e, da ultimo, dalla [delibera del 22 settembre 2021, n. 643](#), recante *«Aggiornamento, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 2014, dell’elenco dei soggetti aggregatori di cui all’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66»*, l’Autorità ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei soggetti in possesso dei requisiti indicati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell’11 novembre 2014, nonché dei soggetti facenti parte dell’elenco ai sensi dell’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, con legge 23 giugno 2014, n. 89, fra i quali compare, per il Veneto, l’Amministrazione Provinciale di Vicenza, C.F. 00496080243 e Uoc - Crav Di Azienda Zero Regione Veneto, C.F. 05018720283;
 - l’Ufficio Acquisti e Servizi Ausiliari ha verificato che, sul sito dell’Amministrazione Provinciale di Vicenza, è presente una convenzione attiva per l’affidamento dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti, guardiania e vigilanza di immobili di amministrazioni ed enti non sanitari del territorio della Regione Veneto finalizzato alla convenzione di cui all’art. 26, comma 1 l. 488/99;
 - il Lotto n. 2 della citata Convenzione è relativo ai servizi da rendere nelle Province di Padova, Venezia e Rovigo e l’aggiudicatario risulta REKEEP Spa in RTI con SICURITALIA Spa;
 - ai sensi dell’art. 5 della Convenzione sottoscritta il giorno 09/04/2020 (e con durata di 60 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa e comunque fino ad esaurimento dell’importo massimo spendibile - euro 66.584.000,00, oneri di sicurezza inclusi e IVA esclusa) *“le Amministrazioni/Enti acquistano i servizi oggetto della Convenzione mediante l’emissione di Ordinatori di Fornitura, inviati al Fornitore con documenti elettronici attraverso la piattaforma gestionale messa a disposizione dagli Aggiudicatari”*;
 - il sottoscritto Dirigente dell’Area Contabile e Finanziaria ha, quindi, provveduto ad inviare in data 22/04/2024 (prot. 29640) una richiesta preliminare di fornitura per la pianificazione di una visita presso la sede dell’Amministrazione stessa per la preventivazione dei servizi, così come previsto dalla Convenzione;
 - REKEEP SPA ha risposto in data 8 maggio 2024 indicando la propria disponibilità ad effettuare il sopralluogo in data 22 maggio 2024;
 - che in data 22 maggio 2024, ore 9.00, si è tenuto il sopralluogo della citata società presso i locali della CCIAA di Padova e sono state fornite tutte le informazioni e le planimetrie dei luoghi;
 - in data 05/06/2024 (ns. prot. n. 40194/E del 06/06/2024) è stato acquisito agli atti il



Piano Dettagliato degli Interventi definitivo ed il medesimo è stato analizzato dal personale dell'Ufficio Acquisti e Servizi Ausiliari, unitamente alla sottoscritta Dirigente;

- è stato verificato, anche a seguito di opportuni chiarimenti ricevuti da Rekeep s.p.a. (prot. n. 40504/ E del 07/06/2024), che il servizio di manutenzione dell'impianto di supervisione è escluso dall'offerta pervenuta, come altresì il servizio di manutenzione alle porte automatiche e l'impianto antintrusione che sono intesi come "speciali" e non rientrano tra le attività oggetto della Convenzione;
- la CCIAA necessita di tutti i servizi di manutenzione attualmente attivi e, pertanto, non è possibile aderire alla predetta Convenzione;

CONSIDERATO CHE

- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"* in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12 è efficace dal 1 luglio 2023;
- il LIBRO I "DEI PRINCIPI, DELLA DIGITALIZZAZIONE, DELLA PROGRAMMAZIONE, DELLA PROGETTAZIONE" del D.Lgs. 36/2023 dedica la PARTE I ed, in particolare, il Titolo I ai principi generali (artt. 1 -12) che si intendono qui integralmente richiamati;
- l'art. 7, comma 2, del citato D.Lgs. 36/2023 dispone che *"le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici;"*
- la *"Relazione agli articoli e agli allegati"* del Consiglio di Stato, elaborata in data 7 dicembre 2022, in merito all'art. 7 del citato D.Lgs. 36/2023, chiarisce che *"Il comma 2 disciplina la motivazione per il ricorso all'in house, chiarendo, al primo periodo, che il ricorso a tale modello gestionale è accomunato all'affidamento mediante il ricorso al mercato dall'applicazione dei medesimi principi indicati agli artt. 1, 2 e 3 (principio del risultato, principio della fiducia, principio dell'accesso al mercato). Il secondo e terzo periodo del comma 2 rispettivamente prevedono:*
 - *una semplificazione della motivazione rispetto all'art. 192 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016, tenuto conto che il principio di libera amministrazione determina il superamento dell'onere di motivazione rafforzata, fondato sulla natura eccezionale e derogatoria dell'in house;*
 - *una motivazione ancorata più a ragioni economiche e sociali (le ricadute positive*



sul piano sociale rientrano tra le esternalità da valutare ai fini della scelta del modello gestionale) che a ragioni giuridico-formali.

- *l'art. 7 comma 2 del citato D.Lgs. 36/2023 prevede due livelli di complessità della motivazione, a seconda dell'oggetto del contratto:*

i) per i servizi all'utenza: è necessario che vengano evidenziati i vantaggi per la collettività sotto il profilo della qualità e universalità del servizio, oltre che della celerità del procedimento e razionale impiego delle risorse;

ii) per i servizi strumentali alla pubblica amministrazione: è sufficiente una motivazione più snella con riferimento ai vantaggi in termini di economicità e celerità o di perseguimento di interessi strategici;

- *la Corte dei Conti del Veneto (Deliberazione n.145/2023/PAR/) commentando il nuovo codice ha avuto modo di statuire che:*

"Il nuovo CCP, difatti, sembra recare delle aperture all'affidamento in house di lavori e servizi all'art. 7, denominato Principio di auto-organizzazione amministrativa, in vigore dal 1° aprile 2023, laddove dispone che Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea (comma 1) e che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (comma 2). il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolo normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto, senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court. Difatti, mette conto di sottolineare che i principi di cui viene chiesta l'applicazione riguardano: il risultato (nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che rappresenta lo strumento per conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti) ai sensi dell'art. 1; la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici (art. 2) e, infine, l'accesso al mercato, con l'onere, in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità. A ciò si accompagna l'obbligo informativo contenuto nell'art. 23 del nuovo CCP, posto che il comma 5 della norma prevede che l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblicie che tale obbligo sussiste anche in ipotesi di affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2. Conclusivamente, dunque, anche nella novella legislativa rimane ferma la protezione, in senso ampio, del valore della concorrenza, la cui tutela è riservata, dall'art. 117, lettera e) della Costituzione, alla legislazione esclusiva dello Stato, fermi restando gli obblighi, gravanti sullo Stato medesimo, di recepimento ed applicazione della normativa comunitaria".



ATTESO

- che l'allegato 1.1 *"Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti del D.Lgs. 36/2023"* all'art. 3, c.1 let. e) definisce "l'affidamento in house", come l'affidamento di un contratto di appalto o di concessione effettuato direttamente a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato definita dall'articolo 2, comma 1, lettera o), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e alle condizioni rispettivamente indicate dall'articolo 12, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE e dall'articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3 della direttiva 23/2014/UE, nonché, per i settori speciali, dall'articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della direttiva 24/2014/UE;
- permangono i medesimi requisiti riferiti al soggetto in-house per l'affidamento in modalità *in-house providing* già previsti dal d.lgs. 175/2016 e dalle direttive europee, in particolare, l'art. 12 della Direttiva 2014/24/UE, già vagliati con la Delibera ANAC n. 1042 del 14 novembre 2018 che definisce le condizioni che devono essere soddisfatte affinché l'affidamento sia considerato in house:
 - a) l'amministrazione aggiudicatrice esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi;
 - b) oltre l'80 % delle attività della persona giuridica controllata sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice di cui trattasi;
 - c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati;

VERIFICATO CHE

- uno dei pilastri del nuovo Codice dei contratti pubblici è la digitalizzazione degli appalti pubblici, prevista anche tra gli obiettivi più rilevanti del PNRR (milestone M1C1-75);
- la principale novità in vigore dal 1° gennaio 2024 riguarda la gestione delle gare pubbliche, per le quali diventa obbligatorio l'utilizzo di piattaforme digitali "certificate";
- la deliberazione ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 dispone che *"...in ossequio agli articoli 25 e 26 del Codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (provvedimento AGID n. 137/2023) e dallo Schema operativo (pubblicato sul sito di AGID il 25/09/2023, il cui Allegato 2 è stato aggiornato in data 14/11/2023);*
- il Registro Piattaforme Certificate (RPC) è consultabile sul sito ANAC;
- ANAC ha aggiornato le FAQ sulla Digitalizzazione dei contratti pubblici al 26 febbraio 2024 prevedendo, per gli affidamenti in house, quanto segue:
 - *B.10. – Devono essere comunicati i dati sugli affidamenti in-house?*
Sì. Si ricorda, infatti, che l'art. 23, comma 5, del Codice prevede: «5. Con proprio provvedimento l'ANAC individua le informazioni che le stazioni



appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche di cui all'articolo 25. Gli obblighi informativi di cui al primo periodo riguardano anche gli affidamenti diretti a società in house di cui all'articolo 7, comma 2.»

- *B.11 – Come si comunicano gli affidamenti in-house alla BDNCP?
ANAC ha predisposto la scheda A3_6 per la comunicazione dei dati relativi agli affidamenti in-house. Ad oggi non tutte le piattaforme hanno implementato tale scheda. Nelle more di detta implementazione e comunque non oltre il 30 aprile 2024, è possibile comunicare i dati sugli affidamenti in-house, utilizzando le schede per gli affidamenti diretti (AD_25 e AD_26) e valorizzando i seguenti campi in questo modo:
– il campo ‘Tipo procedura’, obbligatorio nelle AD, con la voce “procedura a fase unica”;
– i dati dell’aggiudicatario devono essere inseriti nell’oggetto “partecipanti ADType”;
– la tipologica “giustificazioniAggiudicazioneDiretta” con “Appalto pubblico tra enti nell’ambito del settore pubblico (appalto «in-house»), appalti aggiudicati a imprese collegate o appalti aggiudicati a una joint-venture o nell’ambito di una joint-venture” per attivare la contribuzione;*
- *D.7. – Perché è necessario acquisire un CIG per gli affidamenti in-house?
Si ricorda che il CIG è un codice alfanumerico che consente:
– l’identificazione univoca di una procedura di affidamento ed il suo monitoraggio, garantendo pubblicità e trasparenza;
– la tracciabilità dei flussi finanziari collegati ad affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata e dall’importo dell’affidamento stesso;
– l’adempimento degli obblighi contributivi.
Come chiarito nella determinazione n. 4/2011, aggiornata da ultimo con delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, gli affidamenti in-house non sono sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Restano però valide le ulteriori due cause per l’acquisizione del CIG.*
- *Unioncamere del Veneto, con nota 0006881/U DEL 14/03/2024 (ns. prot. 0017976 del 15/03/2024) ha statuito che “..per gli affidamenti in house deve essere acquisito il CIG, gli stessi devono essere effettuati tramite il MEPA o altre piattaforme di approvvigionamento digitale e comportano il versamento in favore dell’ANAC del contributo sui contratti pubblici. Inoltre, deve essere nominato un RUP ai sensi della L. 241/1990. Resta – invece – fermo che gli affidamenti non hanno alcun limite di valore; per la sottoscrizione dei contratti non è prevista la costituzione di una garanzia; gli affidamenti sono comunque contratti, per cui scontano l’imposta di bollo, ma quella “commerciale” e non quella specifica disciplinata dall’allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023”;*
- *alla sopra citata nota, è seguita la missiva 0011251/U DEL 15/04/2024 nella quale, in risposta ad uno specifico quesito delle CCIAA circa la decorrenza dei sopra citati*



- obblighi per le in house, è stato precisato che *“L’acquisizione del CIG per gli affidamenti diretti in house deve essere effettuata prima della stipula del contratto. Pertanto, la relativa acquisizione attraverso l’interoperabilità tra le piattaforme certificate e la PCP non può, quindi, che essere applicabile agli affidamenti in relazione ai quali non sia già stato sottoscritto il contratto con la società in house”*;
- la piattaforma Appalti & Contratti e-Procurement risulta fra quelle certificate; nel citato portale si dà atto infatti che *“Appalti&Contratti e-Procurement è una piattaforma composta da applicazioni integrate, in grado di supportare l’Ente Pubblico nella gestione dell’intero ciclo di vita di un contratto pubblico, dalla nascita dell’esigenza di affidamento fino al collaudo/accettazione, passando attraverso le fasi di affidamento in senso stretto (e-procurement) e garantendo il necessario supporto in tutte le fasi di monitoraggio e rendicontazione post aggiudicazione”*;
 - la CCIAA di Padova ha adottato la DDAC n. 4 del 31 gennaio 2024 con la quale ha disposto di affidare il servizio di utilizzo della piattaforma *“Appalti & Contratti e-Procurement”* e assistenza all’espletamento di procedure di gara in modalità telematica per il triennio 2024-2026 con possibilità di rinnovo per l’annualità 2027;
 - stante l’obbligo di ricorrere alla gestione informatica della procedura di affidamento (art. 25 del D. Lgs 36/2023) si è, pertanto, ritenuto opportuno selezionare il prestatore di servizi all’interno della piattaforma telematica *“Appalti & Contratti E-procurement”*, nella quale l’operatore economico TecnoServiceCamere S.c.p.A., con sede legale in piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma - P.IVA 04786421000, ha presentato un preventivo ed una proposta operativa, oltre alla prescritta documentazione amministrativa (procedura G01577 - ns. prot. n. 43318/ E del 20/06/2024);
 - che, pertanto, è stato richiesto il seguente CIG B22CF8DCFD sul portale E-procurement Appalti&Contratti;
 - il preventivo di TecnoserviceCamere s.c.p.a prevede una quotazione per il servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti da eseguire presso la sede di Piazza Insurrezione 1 e presso il Centro Conferenze di Piazza Zanellato 21, per le seguenti tipologie di servizio:
 - a) Manutenzione gruppo elettrogeno
 - b) Manutenzione Ups
 - c) Manutenzione impianto elettrico
 - d) Manutenzione impianto rilevazione fumi
 - e) Manutenzione sistema di supervisione
 - f) Manutenzione impianti speciali
 - g) Manutenzione antincendio
 - h) Manutenzione termoidraulica
 - i) Manutenzione porte automatiche
 - j) Manutenzione impianti Elevatoricorrispondenti al servizio GS (Global Service), previsto dal Sistema Qualità ISO 9001:2015 della Società;
 - per lo svolgimento dei servizi sopra citati è stata presentata una quotazione di



- €/mese 3.987,14, IVA esente, ovvero €/anno 47.845,73 iva esente, di cui 1.054,80 per oneri della sicurezza, pari ad € 143.537,20, IVA esente per il triennio;
- è stata, inoltre, prevista una quotazione per lo svolgimento di interventi extra-canone, ovvero per quelle prestazioni/servizi non rientranti nelle attività remunerate a "canone"; si tratta di prestazioni integrative straordinarie erogate su richiesta, o comunque per opportunità/necessità legate al verificarsi di un particolare evento; i corrispettivi per le attività extra-canone, sono individuati come segue:
 - Per la sola manodopera, utilizzando le tariffe orarie dei servizi extra-canone sotto riportate;
 - Desumendo la stima dei costi mediante il listino prezzi in vigore della Camera di Commercio di Milano oppure, in difetto, nell'ordine, dal listino del Comune di Milano e dal prezzario D.E.I; qualora non presenti in detti listini, mediante analisi del prezzo redatta utilizzando i prezzi elementari dedotti dai listini correnti oppure, se assenti, dai prezzi di mercato. Ai costi di cui sopra saranno aggiunti i costi generali di struttura, l'I.V.A. indebitabile e le imposte, per un valore complessivo pari al 26% dei costi.
- Tariffa oraria dei servizi extracanonone:
- Manutenzioni elettriche e termiche €/h 30,00 iva esente;
 - Sabato e ore serali (fino alle 22.00) Tariffa oraria + 30%;
 - festivo oppure notturno (dalle 22.00 alle 6.00) Tariffa oraria + 50%;
 - festivo + notturno Tariffa oraria + 100%
- la CCIAA di Padova, sulla base della spesa storica, ritiene di stimare per gli interventi extra-canone una spesa di € 215.000,00 IVA esente per un triennio; in relazione a queste ultime, trattasi di spesa stimata e utilizzabile in base alle necessità, di volta in volta, riscontrate dall'Ente;

TENUTO CONTO:

- che la società TecnoserviceCamere s.c.p.a ha i requisiti per operare quale società in-house della Camera di Commercio di Padova in quanto la medesima non ha soci privati e, come previsto nello Statuto, *"1.2 La società consortile e costituita ai sensi degli articoli 2615 e 2325 del codice civile, non ha scopo di lucro, e struttura del sistema camerale italiano ed è strettamente indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dei soci ai sensi della legge 29 dicembre 1993 n. 580 e dell'art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175. Gli utili eventualmente realizzati non potranno essere distribuiti ai soci e dovranno essere reinvestiti.*
- 1.3. Possono essere soci della società esclusivamente le Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali, l'Unioncamere e le persone giuridiche controllate dalle Camere di Commercio. È espressamente esclusa la partecipazione, anche minoritaria, al capitale sociale della società, di soci privati.*
- 1.4 I soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture e servizi secondo il modello organizzativo dell'inhouse providing indipendentemente dalla quota posseduta e in conformità all'art. 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175..";*



- si dà atto che il fatturato con i “non soci” è inferiore al 20 % del totale;
- la società stessa ha presentato una dichiarazione attestante il “*permanere, in capo a TecnoServiceCamere S.C.p.A., del requisito previsto dall’art. 16, comma 3, del D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in ambito di affidamenti in house*”;

VERIFICATO

- è agli atti dell’Ente anche la valutazione effettuata in data 16.03.2023 dalla società indipendente Praxi s.p.a. per l’Analisi di [benchmark](#) e di Posizionamento competitivo dell’offerta dei servizi di TecnoServiceCamere con la verifica di congruità delle tariffe applicate ai soci sui servizi offerti, corredato da un’analisi di natura quantitativa e qualitativa delle offerte TSC con quelle dei servizi comparabili presenti sul mercato. Tale elaborato è stato approvato dal Comitato dei Soci della società *in-house* in data 31.03.2023 ed il giorno 13.05.2023 l’Assemblea dei soci ne ha preso atto;
- i risultati evidenziano che l’offerta di TecnoServiceCamere è considerata economicamente congrua, presentando vantaggi competitivi; anzitutto, si rileva:
La scelta di esternalizzare i servizi attraverso un contratto di global service di manutenzione immobiliare può consentire di ottenere una serie di benefici organizzativi e operativo-gestionali nel settore pubblico e in quello privato. In particolare, per come è articolato, il global service dovrebbe offrire:
 - *la possibilità di semplificare e ridurre le procedure tecnico-amministrative ed i relativi costi;*
 - *garantire il raggiungimento e il mantenimento di un risultato in termini di aumento qualitativo del livello prestazionale dei servizi;*
 - *garantire tempi certi di intervento manutentivo;*
 - *consentire maggiore flessibilità operativa rispetto all’organizzazione interna dell’ente;*
 - *migliorare la gestione in riferimento ai mutamenti tecnologici e normativi;*
 - *migliorare il grado di soddisfazione dell’utenza;*
 - *garantire la continuità e il mantenimento dello standard qualitativo richiesto;*
 - *favorire una puntuale conoscenza e un monitoraggio periodico dello stato d’uso e di conservazione del patrimonio immobiliare.**è stata condotta un’analisi di benchmark dell’offerta di Global Service di TecnoserviceCamere; anzitutto è stato evidenziato che gli importi di TSC sono esenti iva, quelli CONSIP sono iva inclusa; comparando l’offerta TSC rispetto alla tariffa della Convenzione Consip per il Servizio manutenzione e servizi integrati risulta che l’offerta TSC è inferiore a quella di CONSIP tra -9,3% e -14,5% e, quindi, economicamente congrua;*
- essendo, pertanto, accertato che la convenzione per Facility Management 4 - Lotto 5 - è stata attivata il 25.11.2022 e, quindi, in data antecedente all’analisi di benchmark sopra citata, del 16.03.2023, che ha accertato che i prezzi applicati da CONSIP sono superiori rispetto a quelli praticati da TSC per i servizi di manutenzione, non si è ritenuto opportuno procedere ad inviare la richiesta preliminare di fornitura



- all'aggiudicatario della citata convenzione CONSIP;
- ai fini delle motivazioni dell'affidamento in-house si evidenziano i benefici per la collettività dei servizi erogati da TSC, come riconosciuto dall'Analisi di Praxi S.p.A.:
 - Maggiore garanzia di presidio e tutela dei diritti dei lavoratori;
 - Relazione più diretta, più agile in termini sia di velocità di risposta ma anche di qualità della risposta e di maggiore capacità relazionale e umana;
 - Maggiore vicinanza, anche quando passati da una realtà forte a livello locale il cambiamento ha portato comunque ad una percezione di maggiore presidio del servizio;
 - Capacità di personalizzare ed essere proattivi nella gestione del servizio;
 - Maggiore capacità di pianificazione delle attività;
 - Maggiore capacità di coordinamento delle risorse in loco;
 - Maggiore controllo e prevedibilità del valore professionale delle persone mandate e della serietà delle aziende (l'azienda aggiudicatrice del Lotto Consip non è detto che sia la stessa ad erogare il servizio);
 - per quanto, inoltre, attiene ai prezzi applicati dall'aggiudicatario della Convenzione dei servizi di facility management, manutenzione immobili e impianti, guardiania e vigilanza di immobili di amministrazioni ed enti non sanitari del territorio della Regione Veneto (REKEEP Spa) ed individuati nel sopra citato Piano Dettagliato degli Interventi, trasmesso alla stazione appaltante in data 05/06/2024 (ns. prot. n. 40194/E del 06/06/2024), si sottolinea che sono, comunque, superiori rispetto a quelli praticati da TecnoServiceCamere S.c.p.A. (tenuto anche conto che la società in house providing opera in regime di esenzione di IVA) e, a ciò si aggiunga che nella citata Convenzione non sono presenti tutti i servizi di manutenzione di cui necessita la CCIAA di Padova e, pertanto, non è possibile aderire alla predetta Convenzione;

VALUTATO CHE

- inoltre, all'art. 3.1 dello Statuto, è espressamente previsto che la società si propone di costituire un'organizzazione comune per lo svolgimento di varie attività, fra le quali, *"d) prestazione di servizi e attività di Global Service, facility e property management"*. A titolo esemplificativo e non esaustivo: prestazione dei servizi necessari alla gestione e manutenzione, ordinaria e straordinaria, del patrimonio immobiliare ed impiantistico (impianti di riscaldamento, climatizzazione, idrosanitari e distribuzione acqua, elettrici, antenne, antincendio, sollevamento persone e case, impianti tecnologici in generale). E' attiva con la citata Società una Convenzione per global service, facility e property management (DDAC 600 del 21/12/2022) valida sino al 31/12/2024. Per ragioni di economicità, di celerità e di perseguimento di interessi strategici, si può quindi ricorrere alla medesima per l'affidamento dei servizi in oggetto;
- l'affidamento a TecnoServiceCamere S.c.p.A., quale società *in-house* del sistema camerale, oltre a consentire una semplificazione delle procedure di scelta dell'affidatario del servizio, permette alla Camera di Padova di esercitare sulla stessa società il controllo diretto sulle scelte strategiche dell'affidatario e sui servizi offerti,



talchè *“l'ente in house non può ritenersi terzo rispetto all'amministrazione controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa”* (così Cons. Stato, Ad. plen., n. 1/08, cit.), permettendo quindi alla Camera quell' elasticità gestionale necessaria nella tipologia di servizi richiesti;

- le prestazioni ricomprese nella proposta di TecnoServiceCamere S.c.p.A. sopra richiamate sono ritenute idonee a soddisfare le esigenze dell'Ente e non sussistono *“ragioni di natura tecnico-economica per le quali l'affidamento a mezzo di procedura selettiva sarebbe preferibile a quello in house”* (considerazione richiamata come necessaria nella sentenza del TAR del Veneto, sez. I 25/08/2015 n. 949 per poter motivare l'indizione di una gara pubblica anziché un affidamento in autoproduzione);

VISTO

- l'art. 4 del [Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165](#) che dispone la distinzione delle competenze tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo in capo alla Giunta camerale e la gestione finanziaria tecnica e amministrativa in capo ai Dirigenti;
- l'art. 1 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#) per il quale l'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e trasparenza;
- gli artt. 5 e 6 della [Legge 7 agosto 1990 n. 241](#), che definiscono i soggetti responsabili dell'istruttoria tecnico-amministrativa, nonché i relativi compiti;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” in G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12;
- lo Statuto della Camera di Commercio di Padova vigente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente;
- il Regolamento di organizzazione amministrativa della Camera di Commercio di Padova approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 13 del 23.07.2012, ed in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- il “Nuovo regolamento camerale per la disciplina degli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture a seguito dell'adozione del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78”, approvato con deliberazione del Consiglio n. 9 del 29.06.2023;
- deliberazione del Consiglio camerale n. 22 del 19/12/2023 che ha approvato il preventivo 2024;
- la deliberazione della Giunta camerale n. 205 del 19/12/2023 che ha approvato il budget direzionale per l'anno 2024;
- la determinazione del Segretario Generale n. 149 del 22/12/2023 di assegnazione del budget direzionale 2024 ai dirigenti;

ATTESO

- che il sottoscritto dirigente possiede i requisiti richiesti al RUP per l'affidamento di servizi e forniture il cui importo sia inferiore alla soglia comunitaria, come previsti dall'art. 15 D. Lgs 36/2023 e ALLEGATO I.2;
- il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni



contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 D. Lgs 36/2023, di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, nonché RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

ACCERTATO CHE

- il Dirigente ha individuato per la copertura della spesa di cui al presente provvedimento:
 - ❖ il conto 325023 "Oneri per manutenzione ordinaria immobili" centro di costo C240 "Oneri comuni" per la manutenzione ordinaria e programmata per la sede di Piazza Insurrezione:
 - per € 20.861,07 dal 01/07/2024 al 31/12/2024;
 - per € 41.722,13 per l'annualità 2025;
 - per € 41.722,13 per l'annualità 2026;
 - per € 20.861,07 dal 01/01/2027 al 30/06/2027;
 - ❖ il conto 325023 "Oneri per manutenzione ordinaria immobili" centro di costo C225 "Centro Conferenze alla Stanga (via Masini)", prodotto NF111000, per la manutenzione ordinaria e programmata presso il Centro Conferenze:
 - per € 3.061,80 dal 01/07/2024 al 31/12/2024;
 - per € 6.123,60 per l'annualità 2025;
 - per € 6.123,60 per l'annualità 2026;
 - per € 3.061,80 dal 01/01/2027 al 30/06/2027;
 - ❖ il conto 325023 "Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili", attività istituzionale, centro di costo C240, prodotto non definito per gli interventi extra canone presso la Sede di Piazza Insurrezione:
 - per € 31.246,00 dal 01/07/2024 al 31/12/2024;
 - per € 62.494,00 per l'annualità 2025;
 - per € 62.494,00 per l'annualità 2026;
 - per € 31.246,00 dal 01/01/2027 al 30/06/2027;
 - ❖ il conto 325023 "Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili", attività commerciale, centro di costo C225, prodotto NF111000 per gli interventi extra canone presso il Centro Conferenze:
 - per € 4.587,00 dal 01/07/2024 al 31/12/2024, previo storno dal medesimo conto ma attività istituzionale e centro di costo C240, prodotto non definito, per euro 2.648,80;
 - per € 9.173,00 per l'annualità 2025;
 - per € 9.173,00 per l'annualità 2026;
 - per € 4.587,00 dal 01/01/2027 al 30/06/2027;

PRESO ATTO CHE

- in data 27/06/2024 il Servizio Contabilità e Bilancio ha accertato la disponibilità del budget direzionale 2024 nel conto, attività, centro di costo e prodotto individuati dal Dirigente, previo storno dal conto, attività, centro di costo e prodotto individuati dal



Dirigente;

ACQUISITO

- il necessario supporto del Responsabile Ufficio Acquisti e Servizi Ausiliari, che ha assistito il dirigente nonché RUP nello svolgimento dei suoi compiti, ed effettuata l'istruttoria in qualità di RUP ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. di affidare a TecnoServiceCamere S.c.p.A., con sede legale in Piazza Sallustio, 21 - 00187 ROMA - P.I. 047864210002, in conformità all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il servizio di manutenzione ordinaria e programmata degli impianti delle sedi camerali di Piazza Insurrezione e Centro Conferenze, come da capitoli tecnici agli atti dell'ente, per un importo complessivo stimato nel triennio considerato (01.07.2024 - 30.06.2027) di € 143.537,20 IVA esente suddiviso in € 125.166,40 IVA esente per la sede di Piazza Insurrezione ed € 18.370,80 IVA esente per il Centro conferenze di Piazza Zanellato, per le motivazioni indicate nelle premesse;
2. di affidare a TecnoServiceCamere S.c.p.A., con sede legale in Piazza Sallustio, 21 - 00187 ROMA - P.I. 047864210002, in conformità all'art. 7, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, il servizio di manutenzione extra canone degli impianti delle sedi camerali di Piazza Insurrezione e Centro Conferenze, per un importo complessivo stimato nel triennio (01.07.2024 - 30.06.2027) considerato di € 215.000,00 IVA esente suddiviso in € 187.480,00 IVA esente per la sede di Piazza Insurrezione ed € 27.520,00 IVA esente per il Centro conferenze di Piazza Zanellato, per le motivazioni indicate nelle premesse;
3. di utilizzare per la copertura della spesa relativa all'anno 2024 (per il periodo dal 01/07/2024 al 31/12/2024):
 - € 20.861,07, IVA esente, conto 325023 "Oneri per manutenzione ordinaria immobili", centro di costo C240 "Oneri comuni", per la manutenzione ordinaria e programmata per la sede di Piazza Insurrezione;
 - € 3.061,80 iva esente, conto 325023 "Oneri per manutenzione ordinaria immobili" centro di costo C225 "Centro Conferenze alla Stanga (via Masini)", prodotto NF111000, per la manutenzione ordinaria e programmata presso il Centro Conferenze;
 - € 31.246,00, IVA esente, conto 325023 "Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili", attività istituzionale, centro di costo C240, prodotto non definito per gli interventi extra canone presso la Sede di Piazza Insurrezione;
 - € 4.587,00, IVA esente, conto 325023 "Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili", attività commerciale, centro di costo C225, prodotto NF111000 per gli interventi extra canone presso il Centro Conferenze, previo storno dal medesimo conto ma attività istituzionale e centro di costo C240, prodotto non definito, per euro 2.648,80

che presentano la necessaria disponibilità;



4. di autorizzare sin d'ora gli uffici competenti ad assumere le relative prenotazioni di spesa, sul medesimo conto e centri di costo, a valere sui bilanci 2025 - 2026 - 2027 (fino al 30/06/2027) prevedendo:
 - ❖ sul conto 325023 "Oneri per manutenzione ordinaria immobili" centro di costo C240 "Oneri comuni" per la manutenzione ordinaria e programmata per la sede di Piazza Insurrezione:
 - € 41.722,13 per l'annualità 2025;
 - € 41.722,13 per l'annualità 2026;
 - € 20.861,07 dal 01/01/2027 al 30/06/2027;
 - ❖ sul conto 325023 "Oneri per manutenzione ordinaria immobili" centro di costo C225 "Centro Conferenze alla Stanga (via Masini)", prodotto NF111000, per la manutenzione ordinaria e programmata presso il Centro Conferenze:
 - € 6.123,60 per l'annualità 2025;
 - € 6.123,60 per l'annualità 2026;
 - € 3.061,80 dal 01/01/2027 al 30/06/2027;
 - ❖ sul conto 325023 "Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili", attività istituzionale, centro di costo C240, prodotto non definito per gli interventi extra canone presso la Sede di Piazza Insurrezione:
 - € 62.494,00 per l'annualità 2025;
 - € 62.494,00 per l'annualità 2026;
 - € 31.246,00 dal 01/01/2027 al 30/06/2027;
 - ❖ sul conto 325023 "Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili", attività commerciale, centro di costo C225, prodotto NF111000 per gli interventi extra canone presso il Centro Conferenze:
 - € 9.173,00 per l'annualità 2025;
 - € 9.173,00 per l'annualità 2026;
 - € 4.587,00 dal 01/01/2027 al 30/06/2027;
5. di dare mandato alla ragioneria camerale di ridurre le prenotazioni dell'anno 2024 relative all'affidamento del triennio 01/07/2021 - 30/06/2024 (pr. n. 38/2024 e 65/2024) per quanto non più necessario;
6. di dare atto che, come previsto da Unioncamere, con nota 0006881/U del 14/03/2024 (ns. prot. 0017976 del 15/03/2024), sulla fattura che verrà emessa da codesta Società, verrà trattenuta l'imposta di bollo "commerciale" e non quella specifica disciplinata dall'allegato I.4 al D.Lgs. n. 36/2023, in quanto gli affidamenti in house sono comunque contratti;
7. di procedere alla pubblicazione all'albo camerale del presente provvedimento;
8. di pubblicare il presente provvedimento nella sezione amministrazione trasparente del sito camerale, sottosezione di 1° livello "Bandi di gara e contratti", sottosezione di 2° livello "Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori - Affidamenti a società in house";
9. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente efficace ed eseguibile.



La Dirigente
Roberta Tonellato
(firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 - art. 20, comma 1 bis)

Il presente documento è un documento informatico originale in formato Pdf/A (e conforme alle Regole tecniche previste [dall'art. 71 del Codice dell'Amministrazione Digitale - D.lgs. n. 82/2005](#)). Il documento è sottoscritto con firma digitale, verificabile con i software elencati sul sito dell'[Agenzia per l'Italia digitale](#). In caso di stampa cartacea di documento firmato digitalmente, l'indicazione a stampa del soggetto firmatario rende il documento cartaceo con piena validità legale ai sensi dell'art. [4, comma 4 bis, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179](#)